



LEGGE 12 febbraio 1986 n. 21 (pubblicata il 24 febbraio 1986)

Legge Bancaria.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 12 febbraio 1986;

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione della legge)

Le norme della presente legge si applicano all'attività bancaria, sotto qualsiasi forma o denominazione esercitata nel territorio della Repubblica.

L'istituzione nel territorio della Repubblica di una succursale di banca estera è ad ogni effetto equiparata, anche ai fini dell'autorizzazione, all'esercizio dell'attività bancaria di una banca costituita nella Repubblica.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non esiga un diverso significato:

- per "banca" si intende la società di capitali, ivi compresa la società cooperativa, o l'ente che, sia direttamente sia tramite una succursale, eserciti quale professione abituale l'attività bancaria;

- per "succursale" si intende una sede di attività, sprovvista di personalità giuridica, ma dotata di autonomia patrimoniale, che, pur costituendo parte di una banca estera, eserciti comunque attività bancaria nel territorio della Repubblica;

- per "sportello" si intende la dipendenza di una banca o di una succursale;

- sono considerati, in particolare, "fondi ricevuti dal pubblico" i fondi che un soggetto riceve da un terzo, di norma sotto forma di deposito, con il diritto di disporne per suo proprio conto, ma con l'assunzione di un obbligo alla restituzione;

- "fondi propri" consistono nel capitale proprio dell'ente creditizio, compresi gli elementi che possono esservi assimilati in base ai criteri fissati dall'Ispettorato di cui al Titolo IV della presente legge;

- per "mezzi di pagamento" si intendono tutti gli strumenti che, quale che sia il procedimento tecnico utilizzato, permettano ad un soggetto il trasferimento di fondi;

- "autorizzazione" è l'atto dell'autorità preposta, nelle forme stabilite dalla legge, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività bancaria nel territorio della Repubblica da parte di una banca ivi costituita ovvero di una succursale di banca estera.

Art. 3

(Attività bancaria e attività ad essa connesse)

Le banche possono compiere ogni operazione attinente all'"attività bancaria" in senso proprio vale a dire l'attività di intermediazione nella circolazione del denaro e di altri mezzi di pagamento, attuata professionalmente mediante "operazioni bancarie" consistenti nella raccolta del risparmio fra il pubblico, ovvero l'esercizio del credito, ovvero ancora la messa a disposizione della clientela o la gestione dei mezzi di pagamento, all'uopo istituendo sedi, succursali, sportelli nel territorio della Repubblica.

Le banche possono altresì compiere, purchè non in via principale, tutte le operazioni connesse all'esercizio dell'attività bancaria, ed in particolare:

1) il collocamento, la sottoscrizione, l'acquisto in proprio e/o in conto terzi, la gestione e la vendita dei valori mobiliari e di qualsiasi prodotto finanziario;

2) le prestazioni di consulenza ed assistenza in materia di gestione di patrimoni;

3) le prestazioni di consulenza ed assistenza in materia di gestione finanziaria, di ingegneria finanziaria ed, in linea generale, l'offerta di tutti i servizi destinati a facilitare la creazione o lo sviluppo delle imprese.

Compatibilmente con gli accordi internazionali vigenti le operazioni di cambio e le operazioni sull'oro e sui metalli preziosi sono esclusiva prerogativa dell'Istituto di credito sammarinese, una volta costituito ai sensi del Titolo V della presente legge, con le eccezioni di cui al successivo art. 4.

Art. 4

(Divieti)

E' severamente vietato a qualsiasi soggetto diverso da una banca l'esercizio dell'attività bancaria, fatta eccezione per l'attività di lavorazione e commercio dell'oro e dei metalli preziosi esercitata nel territorio della Repubblica nei limiti delle norme vigenti e per le operazioni di cambio aventi ad oggetto cessioni di beni d'uso e prestazioni di servizi non finanziari ai non residenti in relazione alla loro presenza nella Repubblica.

Art. 5

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria)

1) Nessuna attività bancaria può essere esercitata se non da società od ente il cui capitale sociale sia costituito da azioni nominative e che sia in possesso di una valida autorizzazione all'uopo preventivamente rilasciata dal Congresso di Stato. Quest'ultimo dovrà assumere il previo parere dell'Ispettorato per il Credito e le Valute (d'ora innanzi Ispettorato) che viene istituito sulla base delle norme contenute nella presente legge con specifici compiti di controllo e di vigilanza.

2) Il Congresso di Stato dovrà, altresì, assumere il previo parere del Comitato per il Credito e per il Risparmio (d'ora innanzi Comitato), un organo ristretto, formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque persone, nominato dal Congresso di Stato nel suo seno, con i compiti espressamente attribuitigli dalla presente legge.

3) Chi intende istituire nuove banche nel territorio della Repubblica o aprirvi succursali, fatto salvo quanto stabilito per il riconoscimento giuridico dalla legge sulle società o, nell'ipotesi di società cooperativa dalla Legge 7 luglio 1977 n. 39 e ferme restando le norme per l'ottenimento della patente di esercizio di cui alla Legge 8 giugno 1965 n. 18, deve richiederne l'autorizzazione, presentando apposita domanda al Comitato, il quale avrà il compito di curare l'istruzione della pratica.

L'autorizzazione è concessa con deliberazione del Congresso di Stato, sentito il parere sia dell'Ispettorato sia del Comitato.

4) Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione il richiedente dovrà:

a) corredare la domanda di autorizzazione con un programma di attività in cui saranno indicati in particolare il tipo delle operazioni previste e la struttura della organizzazione dell'ente;

b) con riferimento a tale programma, dimostrare alla competente autorità:

b1) l'esistenza di fondi propri minimi sufficienti;

b2) la presenza nell'organo gestorio del richiedente di almeno due persone senza carichi civili o penali in giudicato o pendenti, di alta professionalità ed adeguata esperienza e competenza, tali cioè da garantire il corretto esercizio e l'effettivo orientamento dell'attività dell'ente creditizio.

Per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere espresso all'atto dell'autorizzazione il gradimento da parte dell'autorità competente a rilasciarla.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso della cittadinanza sammarinese il gradimento verrà rilasciato d'ufficio qualora non sussistano impedimenti di carattere civile o penale.

Al programma di cui al punto a) di questo paragrafo o ai programmi successivi debitamente autorizzati la banca dovrà di seguito attenersi nell'esercizio dell'attività bancaria e la continuità dell'osservanza di tale programma sarà sottoposta al controllo dell'Ispettorato.

Nel rilascio dell'autorizzazione richiesta, in funzione delle dimensioni territoriali della Repubblica e della peculiarità che le sono proprie, il Congresso di Stato dovrà tener conto, accanto ai fini precipui

della promozione e della difesa della sicurezza del risparmio, della maggiore efficienza del sistema bancario locale.

5) All'istanza di autorizzazione dovranno essere allegati la bozza dell'atto costitutivo e dello statuto della banca e tutte quelle integrazioni anche documentali che il Comitato possa ritenere nella circostanza utili per il valido espletamento della pratica.

6) Nell'ipotesi di istanza per la localizzazione nel territorio della Repubblica di una succursale di una banca estera dovranno, inoltre essere allegati:

a) gli ultimi due bilanci certificati della casa madre;

b) l'indicazione del luogo in cui intenderebbe collocare la rappresentanza stabile nel territorio della Repubblica;

c) la determinazione di almeno due persone che riceveranno procura ad agire nella Repubblica, eleggendovi domicilio in rappresentanza della casa madre. Tali persone dovranno avere gli stessi requisiti di professionalità ed esperienza di cui al precedente punto 4) b2) del presente articolo; anche per tali persone dovrà essere espresso il gradimento all'atto dell'autorizzazione;

d) la copia autentica della procura di cui al precedente punto c) che dovrà essere depositata presso il Tribunale Commissariale.

La predetta istanza dovrà contenere l'espresso impegno della casa madre estera a garantire le obbligazioni patrimoniali e le esposizioni assunte dalla succursale in San Marino, eleggendo la casa madre a tal proposito domicilio presso la rappresentanza stabile nel territorio della Repubblica, anche ai fini della giurisdizione e delle notificazioni.

7) Ai fini della vigilanza sull'attività delle banche estere che operano mediante succursali in San Marino ovvero sull'attività di banche sammarinesi che operano attraverso succursali in uno Stato estero, le autorità competenti dei due Stati, all'atto della richiesta di autorizzazione, si concerteranno per stabilire le modalità ed i termini della loro collaborazione.

8) Fatto salvo e nei limiti di quanto stabilito nel Titolo quarto, le autorità sammarinesi, a condizione di reciprocità, comunicheranno tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti creditizi che possano facilitare la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni idonee a facilitare il controllo della loro liquidità e solvibilità.

9) Ogni diniego di autorizzazione, sarà notificato al richiedente. Ogni autorizzazione sarà notificata alla parte richiedente e pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

10) Conseguito il riconoscimento giuridico e ottenuta l'autorizzazione di cui al presente articolo all'interessato verrà rilasciata la patente di esercizio ai sensi della Legge 8 giugno 1965 n. 18.

Art. 6

(Decadenza dell'autorizzazione e revoca dell'autorizzazione)

1) E' condizione per il mantenimento dell'autorizzazione, una volta ottenuto, che la banca provveda a comunicare previamente per iscritto al Congresso di Stato per il tramite dell'Ispettorato:

a) il cambiamento della sede principale o della rappresentanza stabile in San Marino, rispettivamente della banca e della succursale;

b) la sostituzione d'una o d'ambidue le persone nominate ai sensi della lettera b3) della subsezione 4) dell'articolo 5 e della lettera c) della subsezione 6) dello stesso articolo, con persone in possesso di analoghi requisiti e che queste ottengano il gradimento da parte dell'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione;

c) ogni modifica dello statuto.

Decadrà parimenti dall'autorizzazione la banca che non si serva dell'autorizzazione entro dodici mesi, ovvero entro tale termine vi rinunci espressamente o abbia cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore ai sei mesi.

2) Le autorità competenti a rilasciarla potranno revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ad una banca autorizzata ai sensi dell'articolo 5 che precede quando la banca:

a) ha ottenuto l'autorizzazione, prestando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo fraudolento;

b) non soddisfa più le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione;

c) non possiede più fondi propri sufficienti o non offre più la garanzia di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non garantisca più la sicurezza dei fondi ad essa affidati;

d) è stata assoggettata ad una procedura concorsuale di qualsiasi tipo o è stata posta in liquidazione ovvero, in caso di succursale localizzata nel territorio della Repubblica, quando la casa madre della stessa versi nel proprio Paese in una delle condizioni di cui sopra o ancora l'autorità competente del Paese in cui ha la sede sociale la banca che ha costituito la succursale abbia revocato l'autorizzazione a tale ente.

3) Inoltre, l'autorizzazione accordata per l'esercizio dell'attività bancaria in virtù del precedente articolo 5 dovrà intendersi automaticamente revocata in caso di revoca del riconoscimento giuridico ai sensi delle disposizioni contenute nella legge per le società e successive modificazioni.

4) Allorché si verifichi una delle ipotesi di revoca dell'autorizzazione più sopra considerata nel punto 2), lettere a), b) e c) di questo articolo, il Congresso di Stato, previo parere dell'Ispettorato, inviterà la banca a rimuovere la situazione entro un termine massimo di 4 mesi, che verrà notificato alla banca.

Trascorso inutilmente detto termine, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli 7 e 8, il Congresso di Stato con le stesse modalità di cui al paragrafo 3) dell'articolo 5, potrà revocare l'autorizzazione. Tale provvedimento sarà notificato alla banca e pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

5) Contro la revoca è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Commissariale.

Art. 7

(Revoca del gradimento di amministratori)

In ognuna delle ipotesi previste nell'articolo 6, nonchè nel caso in cui la banca non osservi il programma dell'attività di cui al paragrafo 4) dell'articolo 5, il Congresso di Stato, previo parere dell'Ispettorato, potrà revocare il gradimento con effetto immediato a tutti o a taluno dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Contestualmente provvederà a nominare in loro sostituzione due Commissari, attribuendo loro tutti i poteri demandati dallo statuto o dalla legge al Consiglio di Amministrazione. Costoro resteranno in carica finchè l'Assemblea della banca avrà provveduto a nominare un nuovo Consiglio che riceverà il gradimento dell'Autorità della Repubblica ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 5.

Art. 8

(Revoca del gradimento degli organi di una succursale di banca estera)

La disposizione di cui all'articolo 7 trova applicazione anche nei confronti degli organi di una succursale di banca estera nominati ai sensi del successivo articolo 17.

TITOLO II

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' BANCARIA

Art. 9

(Autonomia operativa delle banche e delle succursali)

Nell'esercizio dell'attività bancaria nel territorio della Repubblica, sia direttamente sia tramite succursale, le banche fruiscono di piena autonomia operativa nel rispetto dello statuto, nei limiti e con l'osservanza delle leggi della Repubblica e, ai sensi della presente legge, nel rispetto delle deliberazioni del Congresso di Stato e delle prescrizioni dell'Ispettorato o del Comitato.

La valutazione degli elementi di convenienza e di affidabilità relativi alle operazioni bancarie ed agli investimenti, pur nel rispetto delle disposizioni di legge, delle deliberazioni e delle prescrizioni predette ed in particolare di quanto stabilito negli articoli che seguono del presente Titolo, è rimessa in via esclusiva all'autonoma competenza delle banche stesse.

Art. 10

(Riserva obbligatoria)

1) Le banche debbono formare un deposito vincolato di parte dell'importo complessivo dei fondi ricevuti dal pubblico, sotto la forma dei depositi bancari effettuati in conto corrente e con libretti di risparmio presso di esse e risultante dalle situazioni trimestrali dei conti e con esclusione dei conti interbancari. La misura di detto deposito vincolato verrà periodicamente determinata secondo le modalità e parametri fissati con Decreto Reggenziale su proposta del Comitato, sentito l'Ispettorato.

2) Il deposito vincolato può avere ad oggetto danaro contante, o titoli emessi o garantiti da enti sovrani contenuti in una lista annualmente predisposta dall'Ispettorato.

In ogni caso, la composizione del deposito vincolato dovrà rispecchiare proporzionalmente il complesso dei fondi ricevuti dal pubblico.

3) Il deposito vincolato è effettuato in appositi conti presso l'Istituto di Credito Sammarinese di cui al successivo Titolo quinto della presente legge che riconosce alle banche depositanti sul valore della riserva l'interesse corrispondente.

4) Le proporzioni nel deposito vincolato tra danaro contante e titoli o titoli emessi dalla Repubblica e altri titoli sono determinati periodicamente con deliberazione dell'Ispettorato.

5) Per esigenze di cassa le banche depositanti potranno richiedere anticipazioni sulla riserva obbligatoria, l'ammontare e la durata delle quali dovranno essere fissati dall'Istituto di Credito Sammarinese, sentito il parere dell'Ispettorato. Anche in caso di intervenuta flessione della massa dei depositi le banche potranno chiedere all'Ispettorato un parziale svincolo della riserva obbligatoria.

Art. 11

(Limiti alle operazioni di credito)

1) A salvaguardia dei crediti dei risparmiatori dovrà essere rispettato un equilibrato rapporto per le banche e le succursali tra fondi propri ed impieghi nonchè fra depositi ed impieghi in relazione ai vincoli temporali degli stessi secondo i criteri di volta in volta indicati dall'Ispettorato.

2) Dovrà essere mantenuto un equilibrato rapporto tra fondi propri e fondi ricevuti dal pubblico secondo i criteri di volta in volta indicati dall'Ispettorato. Salvo particolari disposizioni dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria, sentito il parere dell'Ispettorato, qualsiasi squilibrio intervenuto nel rapporto tra fondi propri e fondi ricevuti dal pubblico, comporterà per la banca entro il termine stabilito dall'Ispettorato l'obbligo di aumentare i mezzi propri in misura corrispondente al predetto rapporto.

Salva specifica disposizione autorizzativa da parte del Congresso di Stato, il mancato pronto adeguamento da parte della banca del rapporto sopra indicato potrà comportare la revoca del gradimento degli amministratori o anche la revoca all'autorizzazione ai sensi dei precedenti articoli 6, 7 e 8.

3) E' demandato all'Ispettorato indicare le modalità ed i limiti ai quali gli organi deliberativi delle banche dovranno attenersi in ordine agli impieghi in rapporto all'entità degli stessi sia in generale sia in relazione a singola categoria di impieghi, tenuto conto anche degli impieghi aventi come destinatari direttori o membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della banca stessa o società e/o enti in cui questi abbiano un interesse concreto diretto o indiretto.

Art. 12

(Investimenti)

Fatto salvo quanto previsto dalle norme statuarie per l'acquisto di immobili da parte di società o di enti, le banche possono effettuare, direttamente o indirettamente, investimenti in immobili, situati nel territorio della Repubblica o in partecipazioni in società, ovunque costituite, entro il limite consentito dai fondi propri. Per investimenti in immobili di importi superiori o immobili situati all'estero ed in ogni caso di assunzione di partecipazioni in società, ovunque costituite, è necessaria la preventiva motivata autorizzazione dell'Ispettorato. Ogni investimento immobiliare connesso a trasferimento o ad apertura di nuovo sportello deve essere autorizzato preventivamente dall'Ispettorato.

Le norme del precedente comma non si applicano nell'ipotesi in cui la banca, a tutela delle proprie ragioni di credito, si sia resa aggiudicataria di immobili o di partecipazioni. L'avvenuta aggiudicazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ispettorato, con il quale la banca aggiudicataria potrà concordare i modi e i tempi di smobilizzo.

In quanto compatibili tali norme si applicano anche alle succursali.

Art. 13

(Garanzie)

Ai fini di quanto prescritto nel precedente articolo 11, le garanzie rilasciate dalle banche verranno considerate fra le posizioni di rischio.

Art. 14

(Criteri di redazione del bilancio)

Il bilancio di esercizio di banche e succursali dovrà essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno. Esso consiste nello stato patrimoniale, nel conto profitti e perdite e nella relazione annuale e deve essere corredato dalla relazione degli amministratori. Il bilancio dovrà essere approvato dall'assemblea della banca entro il 30 aprile dell'anno successivo e, nei trenta giorni dall'approvazione, depositato presso il Tribunale Commissariale e fatto pervenire all'Ispettorato.

Con apposita legge, sentito l'Ispettorato, verranno stabilite le forme ed i criteri di redazione di bilancio ai quali le banche in relazione a tutta l'attività bancaria esercitata sia direttamente sia per il tramite di succursale, dovranno rigorosamente attenersi.

Art. 15

(Comunicazioni all'Ispettorato e relative sanzioni)

Le banche e le succursali sono tenute a trasmettere all'Ispettorato i propri bilanci annuali anche su base consolidata e le comunicazioni e le situazioni periodiche concernenti l'azienda secondo le prescrizioni della presente legge ed i criteri fissati dallo stesso Ispettorato ai sensi del precedente articolo 14 e del successivo articolo 19.

Le banche e le succursali, inoltre, sono tenute a comunicare notizie e ad esibire i documenti che, di volta in volta, siano specificatamente richiesti dall'Ispettorato.

Le banche sono tenute a trasmettere all'Ispettorato le liste nelle quali sono iscritti i soci che detengono più del 5% del capitale sociale. L'iscrizione nelle liste e la comunicazione alla società dell'effettiva proprietà delle azioni sono condizioni necessarie per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della banca.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA

Art. 16

(Nomina degli organi sociali delle banche)

I membri del Consiglio di Amministrazione delle banche sono nominati dall'assemblea dei soci, previo il gradimento del Congresso di Stato, ai sensi dell'articolo 5 (4).

Il Consigliere d'Amministrazione, una volta cessato l'incarico, rimane responsabile sino a quando un altro soggetto nominato dall'assemblea dei soci non avrà ricevuto, a sua volta, il previo gradimento del Congresso di Stato.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci. La sua nomina è efficace dopo il gradimento del Consiglio Grande e Generale. Il Presidente, una volta cessato l'incarico, rimane responsabile sino a quando un altro soggetto nominato dall'assemblea dei soci non avrà ricevuto, a sua volta, il previo gradimento del Consiglio Grande e Generale.

La nomina di due Sindaci da parte del Consiglio Grande e Generale negli enti o società costituite nel territorio della Repubblica per l'esercizio di attività bancaria, è effettuata su proposta del Congresso di Stato.

La proposta di nomina del Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovrà essere presentata, ai fini del gradimento, all'Autorità competente accompagnata dal curriculum e dall'indicazione dei requisiti di professionalità del candidato inerenti alla carica da ricoprire.

Il Presidente e i Membri del Consiglio di Amministrazione e del

Collegio Sindacale durano nella carica per tre anni e sono

rieleggibili.

Art. 17

(Nomina degli organi della succursale di banca estera)

Sono organi della succursale di una banca estera nel territorio della Repubblica almeno due persone munite di procura ad agire e che abbiano ricevuto il gradimento ai sensi dell'articolo 5 (6) oltre a due esperti contabili.

I procuratori dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità inerenti alle mansioni loro affidate. Il loro mandato s'intende a tempo indeterminato. Essi resteranno responsabili sino a quando altre persone, designate dalla banca in loro sostituzione, non avranno ricevuto a loro volta il gradimento.

Spetta al Congresso di Stato proporre al Consiglio Grande e Generale la nomina dei due esperti contabili, svolgenti funzione analoga a quella dei Sindaci ai sensi dell'articolo che precede, in relazione al controllo dell'esercizio dell'attività bancaria tramite succursale di banche estere, poste nel territorio della Repubblica. La proposta sarà accompagnata dal curriculum di ciascuno dei candidati e dall'indicazione dei requisiti di professionalità inerenti alle mansioni da affidare agli stessi.

Art. 18

(Sospensione e rimozione degli amministratori di banca e degli organi di succursale)

Quando esista il fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri da parte di amministratori o di sindaci di una banca sammarinese o di organi di una succursale di banca estera, il Congresso di Stato provvede senza indugio, sulla base di un rapporto dell'Ispettorato, a sospendere dalle loro funzioni rispettivamente quegli amministratori, compreso, se del caso, il Presidente, e quei Sindaci e, in ipotesi di succursale, quegli organi di cui all'articolo 17, ai quali sono attribuite le irregolarità.

Nell'uno o nell'altro caso, il Congresso di Stato nomina uno o più Commissari straordinari con compiti di ulteriore indagine oltre che di ordinaria amministrazione.

Contro il provvedimento di sospensione, che è comunicato agli interessati con la contestazione degli specifici elementi di addebito, è ammesso ricorso da parte degli stessi al Consiglio dei XII.

Su proposta del Congresso di Stato, recante la menzione degli specifici elementi di addebito e delle eventuali controdeduzioni degli interessati, il Consiglio Grande e Generale, ove ravvisi la fondatezza degli addebiti, dispone la rimozione definitiva delle persone sospese.

Con la nomina dei nuovi organi da parte della banca o, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 16, da parte del Consiglio Grande e Generale, cessano le funzioni del Commissario o dei Commissari straordinari nominati dal Congresso di Stato. Ad analogo risultato si perviene con la designazione dei nuovi organi della succursale della banca estera ai sensi dell'articolo 17.

Art. 19

(Istituzione di nuove sedi, succursali, sportelli)

L'istituzione di nuove sedi, succursali, sportelli nel territorio o il trasferimento di sedi, succursali, sportelli, già autorizzati nel territorio, è subordinata a specifica autorizzazione da richiedersi al Comitato per il tramite dell'Ispettorato che è chiamato ad esprimere il proprio parere.

L'istituzione di sedi, succursali, sportelli all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nel Paese interessato, da parte di banche o succursali operanti nel territorio è subordinata a specifica autorizzazione da richiedersi al Comitato per il tramite dell'Ispettorato che è chiamato ad esprimere il proprio parere.

TITOLO IV

CONTROLLO E VIGILANZA SULL'ATTIVITA' BANCARIA

Art. 20

(Organismo di controllo e di vigilanza)

Il controllo sulle attività creditizie svolte nel territorio della Repubblica di San Marino è funzione dello Stato che per il suo esercizio si avvale dell'Ispettorato.

L'Ispettorato ha il compito di vigilare a tutela delle attività bancarie e del risparmio nel presupposto che la Repubblica riconosce a tali funzioni un rilevante valore sociale.

E' inoltre compito dell'Ispettorato il controllo sull'applicazione delle disposizioni in materia valutaria, assicurando il rispetto dei trattati internazionali vigenti e gli interventi tecnici idonei a consentire alle banche e alle succursali lo svolgimento delle attività regolate dai predetti trattati su un piano di autonomia e di piena parità operativa.

Per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, i funzionari dell'Ispettorato potranno eseguire ispezioni sulla contabilità sociale avendo accesso a tutti i libri, note, documenti; potranno richiedere l'esibizione di tutti i documenti e atti che riterranno opportuni, anche riguardanti attività non bancarie svolte dalla banca sottoposte a controllo; potranno inoltre sentire gli amministratori, i dirigenti e i responsabili delle singole unità operative nell'ambito delle proprie mansioni, al fine di ottenere informazioni e chiarimenti.

Art. 21

(Struttura dell'Ispettorato)

L'Ispettorato, istituito dalla presente legge, è un organo collegiale composto da tre Ispettori, nominati dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato, accompagnata dal curriculum dei candidati e dalla dimostrazione degli elementi di alta professionalità inerenti alla carica da ricoprire.

Gli Ispettori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Congresso di Stato designa fra gli Ispettori nominati il Coordinatore dell'Ispettorato e determina l'emolumento degli Ispettori.

Non possono ricoprire la carica di Ispettore:

- i Membri del Consiglio Grande e Generale;
- i Membri del Congresso di Stato;
- i Giudici;
- gli Amministratori, i Funzionari ed i Dipendenti dello Stato, di Enti pubblici e di banche e di società finanziarie;
- i Funzionari e di Dipendenti di Ministeri di qualsiasi Stato estero;
- coloro che comunque non offrano sufficienti garanzie di poter svolgere liberamente ed in autonomia la funzione loro affidata nel rispetto delle leggi della Repubblica e nel solo interesse della stessa.

Gli Ispettori non possono entrare in rapporti d'affari con gli enti soggetti al controllo dell'Ispettorato nè essere soci degli stessi, nè possono svolgere attività professionale a San Marino.

Art. 22

(Funzioni e poteri dell'Ispettorato)

Nell'ambito delle competenze generali attribuite all'Ispettorato dall'art. 20 della presente legge competono allo stesso i seguenti poteri e le seguenti funzioni:

- a) formulare proposte e stabilire i criteri ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 14 della presente legge ed in tutti in casi cui ritenga opportuno intervenire, tenuto conto della situazione economica, finanziaria e monetaria, nazionale ed internazionale;
- b) accertare il rispetto delle prescrizioni di legge e dei connessi adempimenti amministrativi nonché l'osservanza delle norme fissate negli statuti e nei regolamenti delle banche e delle succursali;
- c) dare immediata comunicazione al Congresso di Stato di quei nuovi strumenti finanziari che venissero posti in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e sollevassero il benchè minimo dubbio sul rispetto sostanziale delle disposizioni della presente legge, improntate all'esigenze primarie della tutela del risparmio;
- d) prescrivere le forme tecniche delle comunicazioni che le banche sono tenute a trasmettere nonché delle informazioni che devono essere fornite dalle banche che intendono svolgere negoziazioni valutarie;
- e) prescrivere le modalità d'archivio delle pratiche in corso di svolgimento da parte delle banche;
- f) richiedere annualmente alle banche e alle succursali i bilanci d'esercizio anche su base consolidata che le stesse devono corredare, richiesta dell'Ispettorato, della relazione di una società di certificazione;
- g) richiedere periodicamente a banche e succursali segnalazioni di dati relativi al loro andamento gestionale nonché le liste di cui all'ultimo comma dell'articolo 15;
- h) suggerire alle banche costituite nel territorio della Repubblica e alle banche estere per le succursali ivi stabilite, in forma di società cooperativa senza finalità di lucro, le modalità d'impiego degli utili di bilancio eccedenti le riserve statuarie;
- i) svolgere un ruolo di organo tecnico per la rilevazione e la valutazione delle attività di credito e dei negozi valutarie; nell'ambito di questo ruolo predisporre una relazione annuale, contenente dati aggregati, per il Congresso di Stato, che la utilizza nel quadro dei rapporti internazionali e per una valutazione complessiva economico-politica delle attività creditizie;
- l) salva la libera contrattazione, tenere apposito registro dove sono depositate le forme di pubblicità con le condizioni generali dei contratti bancari adottate dalle banche, relativi ad operazioni destinate alla diffusione generalizzata fra il pubblico secondo modelli predisposti;
- m) vigilare sul rigoroso rispetto del segreto bancario;
- n) esprimere su richiesta del Congresso di Stato, pareri tecnico-consultivi sull'attività delle banche nel suo complesso;
- o) curare i rapporti di carattere tecnico con i corrispondenti organismi di Stati esteri ed adempiere agli obblighi derivanti da accordi internazionali in materia valutaria;
- p) proporre al Congresso di Stato la revoca del gradimento nei confronti di amministratori o di organi di succursale di banca estera nelle ipotesi previste dalla presente legge;

q) esercitare le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, compresa l'attivazione di eventuali azioni penali.

Art. 23

(Segreto d'ufficio)

Le persone agenti per conto dell'Ispettorato ed i funzionari dello stesso sono vincolati al segreto d'ufficio anche nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le notizie e i dati acquisiti nell'esercizio del controllo relativi a gravi irregolarità accertate sono dall'Ispettorato trasmesse esclusivamente al Congresso di Stato.

Gli atti dell'eventuale procedimento giudiziario saranno mantenuti rigorosamente riservati.

Art. 24

(Segreto bancario)

Le notizie e i dati acquisiti nell'esercizio dell'attività bancaria sono coperti dal segreto bancario, che vincola tutti gli amministratori ed i dipendenti della banca, di qualsiasi ordine e grado.

Salvo il caso di violazione di norme penali, l'autorità che riceve le informazioni può servirsene soltanto per l'esame delle condizioni di accesso delle banche, per facilitare il controllo della liquidità e della solvibilità di tali enti e delle condizioni di esercizio dell'attività, e per verificare l'eventuale sussistenza di violazioni alla presente legge tali da implicare la revoca dell'autorizzazione.

A tutela del segreto bancario s'applica, anche con riguardo a quanto disposto nel comma che precede, l'ultimo comma dell'articolo 23.

Art. 25

(Limitazioni convenzionali di ordine valutario)

Nei confronti di persone non residenti nella Repubblica, è fatto divieto alle banche e alle succursali di compiere un qualsiasi atto che comporti una violazione delle limitazioni di ordine valutario previste da Convenzioni internazionali delle quali la Repubblica sia parte.

Art.26

(Costi del servizio)

I costi del servizio di vigilanza e di controllo sono sostenuti dalle banche e dalle succursali operanti nel territorio della Repubblica, in proporzione all'ammontare dei mezzi amministrativi nell'anno precedente.

Agli Ispettori compete di trasmettere al Congresso di Stato annualmente, entro il 31 dicembre, un progetto di bilancio preventivo annuale, nonchè una relazione programmatica contenente anche le modalità ed i tempi di espletamento delle attività ispettive.

Il versamento da parte delle banche e delle succursali degli oneri di rispettiva spettanza avverrà in due ratei semestrali anticipati, da corrispondersi secondo le modalità fissate dall'Ispettorato medesimo entro il 31 marzo ed i 30 settembre di ogni anno.

TITOLO V

L'ISTITUTO DI CREDITO SAMMARINESE

Art. 27

(Funzioni)

E' prevista l'istituzione con provvedimento del Consiglio Grande e Generale dell'Istituto di Credito Sammarinese, società o ente, con partecipazione mista, pubblica e privata, con le seguenti funzioni:

- a) la gestione esclusiva, con possibilità di delega, previo parere dell'Ispettorato , ad altre banche o succursali operanti nel territorio, dei rapporti finanziari con l'estero con particolare riguardo alle operazioni di cambio;
- b) l'esercizio esclusivo, con possibilità di delega ad altre banche o succursali operanti nel territorio, di operazioni sull'oro e sui metalli preziosi;
- c) l'erogazione diretta del credito agevolato o il concorso nel credito erogato dalle banche, sulla base di specifiche convenzione che ne determinano gli obiettivi e le condizioni, nonchè i tassi da praticare e gli oneri a carico dell'Istituto;
- d) previa legge di autorizzazione, l'emissione, per conto, di titoli del debito pubblico e, in proprio, di titoli mobiliari, l'esecuzione delle operazioni relative e la gestione, secondo gli indirizzi del Consiglio Grande e Generale e le direttive del Congresso di Stato, delle conseguenti disponibilità finanziarie;
- e) subordinatamente al nulla osta dell'Ispettorato l'esercizio del riscontro, nei confronti delle banche operanti nel territorio della Repubblica, di cambiali e di altri titoli, con esclusione dello sconto diretto nonchè la concessione di anticipazioni su titoli;
- f) la gestione dei servizi di tesoreria per conto dello Stato e degli enti pubblici;
- g) la custodia e l'amministrazione per conto dei depositi vincolati di cui all'articolo 10 della legge bancaria e di ogni deposito vincolato a cauzione presso di esso costituito, nel qual caso dovrà mantenere a fronte degli stessi investimenti altrettanto liquidi o comunque di pronta liquidità garantita dallo Stato;
- h) l'assunzione, secondo gli indirizzi del Consiglio Grande e Generale e le direttive del Congresso di Stato, di ogni iniziativa idonea a sostenere e promuovere lo sviluppo dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dell'artigianato nel territorio della Repubblica, con particolare riguardo allo sviluppo delle medie e piccole imprese;
- i) la costituzione, al di fuori del territorio della Repubblica, di una o piu' succursali ovvero di uno o piu' sportelli nel rispetto delle norme vigenti del paese interessato;
- l) ogni altra funzione ad esso assegnata dalle leggi della Repubblica.

Art. 28

(Soci dell'Istituto)

All'Istituto potranno partecipare in qualità di soci, innanzi tutto, lo Stato, nella misura che riterrà opportuna, ed altri soci di gradimento del Congresso di Stato, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 29

(Organi dell'Istituto)

Sono organi dell'Istituto: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da cinque a sette membri, e delibera, a maggioranza dei suoi componenti, sulle materie poste all'ordine del giorno del Presidente, d'ufficio o su richiesta di almeno due componenti.

Sotto la sua responsabilità il Consiglio di Amministrazione può delegare a singoli consiglieri poteri di sua competenza.

Art. 30

(Nomine)

Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato accompagnata dal curriculum dei candidati e dall'indicazione degli elementi di professionalità inerenti alla carica da ricoprire. Sono nominati per un triennio e sono rinnovabili solamente per un secondo mandato.

Il Collegio dei Sindaci si compone di un Presidente, di due membri effettivi, e di due supplenti. I Sindaci sono nominati dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato, accompagnata dalla dimostrazione della loro qualità di esperti.

Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione dell'Istituto, esamina il bilancio e il conto consuntivo predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ed esprime, con rapporto al Congresso di Stato, il proprio parere. I Sindaci restano in carica per tre anni, sono rinnovabili per un altro mandato ed hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31

(Incompatibilità)

Il mandato di amministratore o di sindaco è incompatibile con la qualità di membro del Congresso di Stato, di amministratore, di funzionario o di dipendente di banche o enti esercenti il credito operanti nel territorio della Repubblica.

Trovano inoltre applicazione nei loro confronti tutte le incompatibilità previste dalla legge sulle società.

Il compenso degli amministratori e dei sindaci è fissato dall'Assemblea.

Art. 32

(Attività dell'Istituto. Sospensione e rinnovazione)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Titolo, l'Istituto è soggetto a tutte le disposizioni della presente legge riguardanti le banche.

Quando esista il fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento di loro doveri, gli Amministratori e i Sindaci dell'Istituto sono sospesi dalla carica con provvedimento del Congresso di Stato.

In tale provvedimento sono nominati uno o più commissari con compiti di ulteriore indagine oltre che di ordinaria amministrazione dell'Istituto.

Il provvedimento di sospensione è comunicato agli interessati con la contestazione degli specifici addebiti.

Su proposta del Congresso di Stato, recante la menzione degli specifici elementi di addebito e delle eventuali controdeduzioni degli interessati, il Consiglio Grande e Generale dispone la rimozione definitiva degli Amministratori e dei Sindaci e provvede alla loro sostituzione secondo le norme del presente articolo.

Art. 33

(Bilancio e relazione previsionale e programmatica)

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione propone al Congresso di Stato e all'Assemblea la relazione previsionale e programmatica di attività per l'anno successivo.

Entro il 30 aprile presenta ai medesimi organi il conto consuntivo dell'esercizio proprio e diretto dell'anno precedente. Presenta inoltre una relazione consuntiva delle partecipazioni ad altre società entro due mesi dalla presentazione ultima dei bilanci delle società stesse.

TITOLO VI

PARTICOLARI MISURE IN MATERIA DI RACCOLTA DEL RISPARMIO

Art. 34

(Libertà di conti e depositi in lire italiane)

Chiunque può aprire presso una qualsiasi banca o una succursale stabilita nel territorio della Repubblica libretti di risparmio o conti correnti in lire italiane o depositi di titoli espressi in lire italiane.

TITOLO VII

SANZIONI PENALI

Art. 35

(Esercizio abusivo dell'attività bancaria)

Chiunque svolge attività bancaria senza la dovuta preventiva autorizzazione è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di terzo grado.

Art. 36

(Violazioni in materia di bilancio e false comunicazioni sociali)

Amministratori, direttori, procuratori, liquidatori e sindaci che contravvengono agli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge ovvero forniscono dolosamente false informazioni sono puniti, salva l'applicazione delle norme che prevedono reati gravi, con la prigionia di primo grado ovvero con la multa a lire ovvero con la multa a giorni di terzo grado.

Art. 37

(Omessa collaborazione nelle ispezioni)

Gli Amministratori, i funzionari ed i dipendenti che, tenuti a collaborare con gli Ispettori e/o coadiutori, se ne astengono ovvero compiano atti di ostruzionismo, ostacolando l'attività di ispezione e di controllo ai sensi dell'articolo 17 della presente legge, saranno puniti con la prigionia di primo grado o con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

Art. 38

(Violazione del segreto d'ufficio, del segreto bancario o agevolazione del compimento di violazione)

Chiunque dovesse violare il segreto d'ufficio (articolo 23) o il segreto bancario (articolo 24) è punito con la prigionia di primo grado e la multa a giorni di terzo grado.

Chiunque, nell'esercizio delle sue funzioni, dovesse agevolare il compimento delle violazioni previste dal precedente articolo 22 della presente legge è punito con la prigionia di primo grado e la multa a giorni di secondo grado.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

(Adeguamento degli statuti delle banche già operanti)

Le banche già esercenti l'attività bancaria, in via diretta o tramite una succursale, nella Repubblica, dovranno adeguare i loro statuti in conformità alla presente legge entro un anno dalla sua entrata in

vigore, dandone comunicazione entro lo stesso termine al Comitato, presentando all'Ispettorato uno schema delle modifiche statuarie proposte.

Art. 40

(Nomina degli organismi sociali della Cassa di Risparmio)

In deroga all'articolo 16 della presente legge il Presidente e tre membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio sono nominati dal Consiglio Grande e Generale, mentre il Vice Presidente, due membri del Consiglio di Amministrazione e un Sindaco della Cassa di Risparmio sono designati dall'Assemblea dei soci della Società Unione Mutuo Soccorso.

Art. 41

(Adeguamento progressivo della riserva obbligatoria)

Per le banche già operanti nella Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota globale della riserva obbligatoria di cui all'articolo 10 potrà essere costituita, secondo modalità fissate dall'Ispettorato, anche in più fasi successive e comunque entro un termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42

(Valutazione di equivalenza)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato stabilirà la lista delle banche che risultano conformi alle disposizioni della stessa.

Le banche figuranti in tale lista saranno considerate aver ottenuto l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 5.

Le altre banche dovranno depositare un'istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione della lista considerata al primo comma del presente articolo.

In mancanza di tale istanza nei termini prescritti, le banche dovranno cessare le loro operazioni ed essere messe in liquidazione.

Art. 43

(Approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Istituto di Credito Sammarinese)

Con apposito provvedimento del Consiglio Grande e Generale viene approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'Istituto e stabilito l'inizio dell'attività operativa.

Art. 44

(Abrogazione di precedenti leggi)

Ogni disposizione di leggi non espressamente richiamata nella presente legge ed in contrasto con una disposizione di quest'ultima è da intendersi abrogata.

In particolare, sono abrogate le Leggi 30 marzo 1954 n. 10, 8 giugno 1954 n. 17 e 27 febbraio 1958 n. 3.

Le disposizioni di ordine fiscale previste dalla Legge 7 luglio 1977, n. 39 non si applicano all'ipotesi di banche costituite in forma di società cooperativa.

Art. 45

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 15° giorno dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 24 febbraio 1986/1685 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Pier Paolo Gasperoni - Ubaldo Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva